



CAMERA  
ARBITRALE  
MILANO



UNIVERSITÀ  
CARLO  
CATTANEO

**LINEE GUIDA  
PER LA PUBBLICAZIONE  
IN FORMA ANONIMA  
DEI LODI ARBITRALI**

# INDICE

## *Preambolo*

### PARTE I

#### *Definizioni e criteri generali*

- 1.1. Definizioni.
- 1.2. Ambito di applicazione.
- 1.3. Criterio generale di pubblicazione.
- 1.4. Criterio generale per gli elementi essenziali.
- 1.5. Criterio generale per gli elementi non essenziali.
- 1.6. Rapporto con gli altri criteri.

### PARTE II

#### *Criteri di pubblicazione*

- 2.1. Nomi degli arbitri.
- 2.2. Numero del procedimento (per gli arbitrati amministrati)
- 2.3. Sede del procedimento e diritto applicabile. Istituzione arbitrale
- 2.4. Nomi ed elementi identificativi delle parti.
- 2.5. Nomi dei difensori, dei testimoni dei consulenti e degli altri ausiliari.
- 2.6. Convenzione arbitrale.
- 2.7. Data e luogo di sottoscrizione e luogo di deliberazione.
- 2.8. Lingua del procedimento e lingua del lodo.
- 2.9. Date.
- 2.10. Numeri e cifre.
- 2.11. Luoghi.
- 2.12. Elementi del rapporto giuridico controverso.

### PARTE III

#### *Procedimento di pubblicazione*

- 3.1. Riservatezza dei lodi e dei provvedimenti prima della pubblicazione.  
Impegno di riservatezza.
- 3.2. Procedimento di pubblicazione.
- 3.3. Intestazione del lodo ed eventuale catalogazione.
- 3.4. Lodi su supporto elettronico.
- 3.5. Lodi su supporto cartaceo.
- 3.6. Eventuali modalità alternative di pubblicazione del lodo.

## **PREAMBOLO**

1. Le presenti Linee Guida intendono individuare regole comuni e uniformi applicabili al fine di pubblicare in forma anonima e riservata i lodi arbitrali, salvo il caso in cui le parti espressamente neghino il consenso alla pubblicazione<sup>1</sup>.
2. Si rivolgono agli operatori del diritto, alle istituzioni arbitrali, alle Università, agli Enti di ricerca, alle riviste scientifiche e, in genere, a tutti coloro che intendano divulgare a fini scientifici, di studio o anche solo di informazione i lodi arbitrali.
3. Non derogano in alcun modo le norme che eventualmente consentano o impongano la pubblicazione integrale.
4. In considerazione della loro specifica elaborazione, sono state pensate come tra loro inscindibili.

---

<sup>1</sup> La Camera Arbitrale di Milano applica le presenti Linee Guida ai lodi dei propri arbitrati amministrati in accordo alle regole di riservatezza stabilite nel Regolamento. In caso di arbitrato ad hoc deve essere ovviamente richiesto l'assenso delle parti alla pubblicazione del lodo.

## PARTE I

### DEFINIZIONI E CRITERI GENERALI

#### 1.1. Definizioni.

“*Dati processuali*”, tutti gli elementi (tra cui luoghi, date, numeri, nomi...) che si riferiscono direttamente al procedimento arbitrale.

“*Dati sostanziali*”, tutti gli elementi (tra cui luoghi, date, numeri, nomi...) che si riferiscono al rapporto giuridico controverso..

“*Elementi essenziali del lodo*”: elementi (sia sostanziali sia processuali) necessari ai fini della comprensione del lodo.

“*Elementi identificativi*”: elementi (sia sostanziali sia processuali) che rendono riconoscibile il lodo o, comunque, uno dei soggetti coinvolti nel lodo stesso. In particolare, tra gli elementi identificativi è possibile distinguere tra:

- “*elementi necessariamente identificativi*”: elementi che permettono sempre di individuare la parte del procedimento arbitrale,
- “*elementi eventualmente identificativi*”: elementi che, solo in combinazione con altri elementi del lodo, o con altre circostanze. oggettive e/o soggettive, permettono di individuare la parte del procedimento arbitrale,
- “*elementi non identificativi*”: elementi che non consentono mai di individuare la parte del procedimento arbitrale.

“*Lodo pubblicato in forma anonima*”: lodo reso non riconoscibile mediante l’applicazione delle presenti Linee Guida.

“*Procedimento di pubblicazione*”: procedimento di elaborazione e trattamento cui è sottoposto un lodo o un altro provvedimento arbitrale, finalizzato ad escluderne la riconoscibilità - sia estesa sia ristretta -, preservandone la comprensibilità delle questioni giuridiche.

“*Riconoscibilità del lodo*”: situazione in cui il lodo o parte di esso possono essere riconosciuti da terzi estranei al procedimento e ricollegati ad una o più delle parti. In particolare, è possibile distinguere tra:

- “*riconoscibilità estesa*”, allorché il lodo sia riconoscibile da una cerchia estesa di persone
- “*riconoscibilità ristretta*”, allorché il lodo sia riconoscibile solo da una cerchia ristretta di persone legata da particolari rapporti con le parti

## **1.2. Ambito di applicazione**

Le presenti Linee Guida sono destinate alla pubblicazione dei lodi arbitrali e, in genere, dei provvedimenti pronunciati dagli arbitri o dalle istituzioni arbitrali nel corso del procedimento.

## **1.3. Criterio generale per gli elementi essenziali.**

Gli elementi “essenziali” e “non identificativi” sono riportati integralmente.

Gli elementi “essenziali” e “identificativi” (anche solo nell’ambito di una sfera ristretta di soggetti diversi dalle parti) sono sostituiti o eliminati facendo progressivamente ricorso ai seguenti criteri:

- sostituzione con riferimenti generici,
- sostituzione con riferimenti progressivamente più specifici qualora sia necessario ai fini della comprensione del lodo,
- pubblicazione parziale, con esclusione degli elementi “identificativi”.

In via residuale, qualora il lodo sia ugualmente riconoscibile, si procede come segue:

- pubblicazione con consenso delle parti,
- in mancanza di alternativa e stante il mancato consenso o il formale dissenso delle parti, omessa pubblicazione dell’intero lodo.

#### **1.4. Criterio generale per gli elementi non essenziali.**

Gli elementi “non essenziali” ai fini della comprensibilità del lodo, ma “identificativi” sono omessi, con eventuale sostituzione con termini generici.

Gli elementi “non essenziali” e “non identificativi” sono riportati integralmente, salvo che non siano tali da rendere riconoscibile il lodo, in combinazione con altri elementi. In tal caso sono omessi, con eventuale sostituzione con termini generici.

#### **1.5. Criterio residuale di pubblicazione.**

La scelta di non pubblicare il lodo è residuale, nel solo caso in cui nessuno dei criteri individuati in seguito sia in grado di garantire la non riconoscibilità del lodo.

#### **1.6. Rapporto con gli altri criteri.**

I criteri individuati nelle successive parti rappresentano la specificazione e l’adeguamento dei precedenti criteri.

In ogni caso, qualora l’applicazione dei seguenti criteri renda riconoscibile il lodo, si applica il precedente punto 1.3., par. 3.

PARTE II  
**CRITERI DI PUBBLICAZIONE IN RELAZIONE A IPOTESI  
SPECIFICHE**

**2.1. Nomi degli arbitri.**

I nomi degli Arbitri, del loro studio di riferimento e le modalità di nomina degli stessi sono mantenuti integralmente.

**2.2. Numero del procedimento (per gli arbitrati amministrati)**

Il numero del procedimento è mantenuto, fatta salva la possibilità di adottare una autonoma numerazione progressiva, decisa convenzionalmente da chi procede alla pubblicazione del lodo.

**2.3. Sede del procedimento e diritto applicabile. Istituzione arbitrale**

La sede del procedimento è mantenuta.

Qualora la sede renda riconoscibile il lodo, sono indicati il Paese e il diritto applicabile al merito del procedimento.

In caso di arbitrato amministrato, il nome dell'istituzione arbitrale è mantenuto.

**2.4. Nomi ed elementi identificativi delle parti.**

I nomi delle parti persone fisiche sono omessi e sostituiti con termini generici indicanti la rispettiva posizione processuale.

La denominazione delle parti persone giuridiche (da intendersi come associazioni, società, enti o, in genere, soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche), le generalità e la qualifica del legale rappresentante di tali parti sono omesse.

E' indicata, invece, la generica tipologia giuridica dell'ente. Qualora sia essenziale ai fini della comprensibilità del lodo, è indicata anche la tipologia specifica dell'ente e la qualifica del legale rappresentante.

La nazionalità delle parti è mantenuta.

Gli elementi di fatto, che, pur se diversi dai nomi e dalle generalità, rendano riconoscibile una parte, sono riportati in termini generici.

E' specificata l'eventuale mancata costituzione nel procedimento di una o più parti.

## **2.5. Nomi dei difensori, dei testimoni, dei consulenti tecnici e degli altri ausiliari.**

I nomi dei difensori, dei testimoni, dei consulenti tecnici di parte nonché di tutti gli ausiliari e, in genere, dei soggetti (diversi dalle parti e dagli Arbitri) che svolgono un ruolo processuale all'interno del procedimento sono omessi e sostituiti con l'indicazione generica del ruolo svolto.

I nomi dei consulenti tecnici nominati dal tribunale arbitrale e le modalità di nomina degli stessi sono mantenuti integralmente.

I nomi dei testimoni-esperti sono omessi, mentre sono mantenute le modalità di nomina e di assunzione.

Per quanto riguarda i testimoni sono indicati, in modo generico, i rapporti con le parti.

## **2.6. Convenzione arbitrale.**

La convenzione arbitrale è riportata per intero, fatta salva l'eventuale omissione della sede (ai sensi del punto 2.3.).

Qualora la convenzione arbitrale presenti aspetti peculiari, tali da rendere riconoscibile il lodo, e non sia essenziale ai fini della comprensibilità del lodo, è omessa, con l'eventuale indicazione della tipologia generica (clausola arbitrale inserita in contratto o compromesso).



## **2.7. Data e luogo di sottoscrizione e luogo di deliberazione**

La date e i luoghi di sottoscrizione sono omissi. Per il luogo di deliberazione si applica lo stesso criterio previsto per la sede.

## **2.8. Lingua del procedimento e lingua del lodo.**

Il lodo è pubblicato nella lingua originale.

Qualora invece sia tradotto in un'altra lingua è specificata la lingua originale.

E' precisato inoltre se l'arbitrato e/o il lodo sono multilingue.

## **2.9 Date.**

Le date sono indicate genericamente (mese e anno), senza specificazione del giorno. Qualora tale indicazione sia essenziale ai fini della comprensione del lodo, il giorno è sostituito con espressioni generiche.

## **2.10. Numeri.**

I numeri sono mantenuti.

I numeri che si riferiscono a somme di denaro sono sostituiti da lettere da ripetere ogni volta che la stessa somma è ripetuta nel testo.

Qualora identiche somme dovessero essere riferite a circostanze diverse, si possono utilizzare, ai fini della comprensibilità del lodo, lettere diverse.

I numeri che indicano la decisione presa dagli arbitri (sia che siano inseriti nella motivazione che nel dispositivo) sono sostituiti:

- i) in caso di accoglimento integrale della domanda, dalla lettera corrispondente alla richiesta delle parti;
- ii) in caso di accoglimento parziale della domanda, da una lettera differente, con l'indicazione della percentuale di accoglimento rispetto alla richiesta;
- iii) per la statuizione sulle spese del procedimento arbitrale e sulle spese legali, i numeri sono sostituiti con percentuali (in caso di compensazione, totale o parziale).

## **2.11. Luoghi**

I luoghi, sia sostanziali sia processuali, sono omessi, salvo che siano essenziali ai fini della comprensione del lodo.

## **2.12. Elementi del rapporto giuridico controverso.**

La tipologia, la natura, l'oggetto e il contesto giuridico - economico del rapporto sostanziale controverso sono mantenuti integralmente.

Qualora determinati elementi, di varia natura, in particolare economici e finanziari, rendano riconoscibile il lodo, sono utilizzate espressioni progressivamente più generiche, fino ad escludere la riconoscibilità.

PARTE III  
**IL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE**

**3.1. Riservatezza dei lodi e dei provvedimenti prima della pubblicazione. Impegno di riservatezza.**

La persona giuridica o, in genere, l'ente o le persone fisiche che materialmente si occupano della raccolta e del trattamento dei lodi ai fini della pubblicazione, rilasciano uno specifico impegno di riservatezza.

In ogni caso, tali soggetti non possono diffondere o divulgare a terzi, in tutto o in parte, per esteso o anche solo per sunto, i lodi o, in genere, i provvedimenti che non siano stati ancora pubblicati né possono fornire alcuna informazione o dettaglio al riguardo.

**3.2. Procedimento di pubblicazione.**

Il procedimento di pubblicazione si compone delle seguenti fasi:

- lettura del lodo,
- individuazione degli elementi identificativi, sia di quelli necessariamente identificativi che, soprattutto, di quelli eventualmente identificativi nel caso concreto,
- individuazione dei rischi di riconoscibilità (estesa e ristretta) connessi al lodo,
- individuazione degli elementi essenziali ai fini della comprensibilità giuridica del lodo,
- trattamento delle parti formali,
- trattamento delle parti sostanziali,
- rilettura del lodo reso anonimo e verifica della non riconoscibilità dello stesso.

Nell'applicazione dei criteri di cui sopra, si procede mediante l'omissione o la sostituzione di singole parole, senza incidere sulla struttura sintattica e logica delle frasi. Solo eccezionalmente, qualora

non sia possibile operare diversamente, si procede ad una sintesi o ad una parafrasi di parti del testo del lodo.

I criteri di redazione del lodo si ispirano ai principi di chiarezza e semplicità stilistica al fine di garantire la massima comprensione e scorrevolezza del testo del lodo .

### **3.3. Intestazione del lodo e eventuale catalogazione.**

Nell'intestazione del testo del lodo sono specificati il numero progressivo attribuito al lodo (qualora esso venga inserito in una raccolta), la natura e il tipo dell'arbitrato (rituale – irrituale, di diritto – di equità, amministrato – ad hoc), la durata (in mesi e/o giorni) del procedimento, nonché il diritto, sostanziale e processuale, applicabile al procedimento medesimo.

Qualora il lodo venga inserito in una banca dati o in genere in una raccolta di lodi, può essere utilizzata una numerazione scelta convenzionalmente.

### **3.4. Lodi su supporto elettronico.**

Qualora il testo integrale del lodo sia disponibile in formato elettronico, le parole o le frasi da omettere sono sostituite da due parentesi quadre, al cui interno vanno inseriti dei punti di sospensione (nel caso in cui le parole o le frasi non siano sostituite) oppure le parole o le frasi in sostituzione (nel caso in cui le parole o le frasi da omettere siano sostituite con altre espressioni). In ogni caso, le parole inserite in sostituzione o in aggiunta rispetto al testo originario sono scritte in maiuscolo o comunque in evidenza rispetto alle altre.

### **3.5. Lodi su supporto cartaceo.**

Qualora il testo del lodo sia disponibile unicamente su supporto cartaceo, si procede per fasi. In primo luogo le parole o le frasi da omettere sono cancellate mediante l'uso di strumenti grafici tali da i) garantire l'illeggibilità della parola o delle frasi medesime e ii) lasciare in bianco gli spazi in cui si trovavano tali parole e frasi.

Successivamente, il testo, così predisposto, è fotocopiato e, su quest'ultimo, al posto delle parole e delle frasi omesse, vanno inseriti i punti di sospensione (in caso di mera omissione) oppure le parole e le frasi usate in sostituzione di quelle cancellate. In ogni caso, le parole inserite in aggiunta o in sostituzione sono scritte in maiuscolo o comunque in evidenza rispetto alle altre.

### **3.6. Eventuali modalità alternative di diffusione del lodo pubblicato**

Indipendentemente da quanto previsto nei punti 3.4. e 3.5., il lodo pubblicato può essere diffuso anche con altre modalità (cartacee o informatiche) che siano tali da impedire di ricostruire o recuperare le parti sostituite o eliminate.